

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 25

(2)(3)

1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.

Note:

- 1 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
- 2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2013
- 3 Parole sostituite al da art. 12, comma 21, L. R. 20/2015